



IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3988 del 30 luglio 2013 Consiglio di Stato

Annullamento in autotutela del nulla osta al lavoro subordinato - espulsione - divieto di reingresso in Italia per dieci anni

Like

Immigrazione Biz,
Stefania Ippolito and

[Corso Naturopatia](#)

Corso Di Naturopatia In Convenzione Scientifica Sapienza Roma! Iscriviti


www.eunam.eu/corso-naturopatia



Scegli Tu! ▶

Corsi Formazione


Online

 Anfos.it/corsi-sicurezza
Aziende, datori lavoro,
antincendio Corsi online con
attestati finali.



Permesso di

Soggiorno

 PagineBianche.it/Perm...
Sei Straniero? Serve il
Permesso? Scopri come
Ottenerlo!



Scegli Tu! ▶

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7364 del 2011, proposto da: Impresa ***** , ***** , rappresentati e difesi dall'avv. Marco Cozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: sezione II n. 1083/2011, resa tra le parti, concernente l'annullamento in autotutela del nulla osta al lavoro subordinato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza n. 4334/2011 con cui è stata accolto la domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti l'Avvocato Bottacchi su delega dell'avv. Cozzi e l'Avvocato dello Stato De Felice;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno ricorrente presentò domanda di rilascio del permesso di soggiorno ottenendo, in un primo momento, in data 15.12.2007, il nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998.

Successivamente tale nulla osta fu annullato in autotutela, con decreto della Prefettura del 14.10.2010, essendo emerso che il 10.12.2006 era stato emesso un decreto di espulsione nei confronti della stessa persona.

2. Proposto ricorso avverso tale atto, deducendo tra l'altro la violazione dei limiti posti all'esercizio del potere di autotutela, il Tar lo ha respinto sul fondamentale rilievo che il decreto di espulsione, risultato emesso nel 2005 anziché nel 2006, comportasse comunque il divieto di reingresso in Italia per cinque anni.

3. Con il presente appello è dedotta nuovamente la violazione dei principi in materia di autotutela, sottolineandosi come, ai sensi dell'art. 11 della direttiva [2008/115/CE](#), il divieto di ingresso a seguito di una decisione di rimpatrio debba essere comunque legato ad una situazione specifica, non possa essere automatico e comunque non possa superare i cinque anni.

Nella camera di consiglio del 30.9.2013 è stata accolta la domanda cautelare.

All'udienza pubblica del 19.7.2013 la causa è stata discussa ed è passata in decisione.

4. Osserva preliminarmente il Collegio come il provvedimento impugnato, con cui è stata annullato in autotutela il precedente nulla osta al rilascio di un permesso per lavoro subordinato, sia stato adottato essenzialmente in ragione dell'esistenza di un decreto di espulsione, emesso nei confronti del Sig. ***** nell'anno 2005; ciò sul presupposto che, ai sensi dell'art. 13, co. 14, del [d.lgs. 286/1998](#), tale espulsione comportasse automaticamente il divieto di fare reingresso in Italia per almeno dieci anni.

5. Deve tuttavia rilevarsi come, già alla data del provvedimento qui impugnato (che risale al 2010), tale presupposto, quanto meno nel suo assoluto automatismo e nel suo rigido effetto preclusivo decennale, fosse venuto meno a seguito dell'art. 11 della direttiva 2008/115/CE, che ha imposto in materia una valutazione da caso a caso e comunque ha previsto che il divieto di reingresso non possa essere superiore ad anni cinque.

5.1. Se è vero che la direttiva europea è stata tardivamente recepita in Italia, solamente nell'estate del 2011 - modificando anche il ricordato art. 13, co. 14, e prevedendo, per il caso di espulsione, un divieto di reingresso da 3 a 5 anni - è anche vero che la stessa direttiva in alcune sue parti conteneva disposizioni immediatamente applicative e, comunque, avrebbe dovuto indurre l'interprete (amministrazione compresa) ad un'interpretazione conforme ovvero adeguatrice della disciplina nazionale, al fine di assicurare alla norma europea, ed alla sua ben nota primazia, l'effetto utile (v., in termini generali, Corte di Giustizia 4.7.2006, in C-212/04).

5.2. Ciò posto, si imponeva quindi all'amministrazione, nell'esercizio del suo potere di autotutela, di esaminare più approfonditamente le importanti novità derivanti dalla nuova normativa, con particolare riferimento alla necessità di una valutazione, in concreto, della pericolosità del singolo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, e alla durata, molto più contenuta rispetto al passato, dell'effetto preclusivo derivante da tale provvedimento.

5.3. Poiché di tale esame effettivamente non vi è traccia nell'atto impugnato e poiché nel caso di specie dall'espulsione al nulla osta erano già decorsi circa quattro anni senza che all'apparenza emergessero altre ragioni ostative al nulla osta, deve ritenersi fondato il difetto di istruttoria e di motivazione dedotto già nel ricorso introduttivo di primo grado.

6. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto, con la conseguenza che, in riforma della sentenza

impugnata, va accolto il ricorso di primo grado annullando il decreto emesso dal Prefetto di Milano il 14.10.2010.

7. Vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite, in ragione della peculiarità del caso di specie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il decreto del 14.10.2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 30 Luglio 2013

Prestiti Cattivi Pagatori

 www.EderaSpa.com

Fino a 30000€ in 24h a Casa Tua
Senza Spese. Solo Se Dipendenti.



Corsi di formazione OSA

 Centro-europeo-formazione.it/OSA

Corso per Operatore Socio
Assistenziale. Informati subito!



Vuoi Lavorare in Asilo?

 www.istituto-cortivo.com

Corsi OSA in tutta Italia per lavorare
come Operatore d'Infanzia!



Scegli Tu! 

News



[I profughi della Siria saranno accolti in Svezia](#)

Il governo svedese attraverso la portavoce Annie Homblad ha reso noto che tutte le domande dei richiedenti asilo dei ...

[Leggi tutto »](#)

Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi

Sulla gazzetta ufficiale del 26 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto del 16 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e ...

[Leggi tutto »](#)

Università Ca' Foscari, ecco il Welcome Kit

La cultura è un diritto di tutti e tutti devono avere la possibilità di poter studiare là dover ritengono opportuno ...

[Leggi tutto »](#)

Lo straniero soggiornante di lungo periodo non può essere escluso dalla professione di consulente del lavoro

Con l'ordinanza cautelare del del 29 agosto 2013, il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro ha ordinato al al Ministero del ...

[Leggi tutto »](#)

Lavoro nella P.A. anche per immigrati con permesso di soggiorno

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20.8.2013 il prossimo 4 settembre entrerà in vigore la legge ...

[Leggi tutto »](#)

Sbarchi immigrati. Siracusa come Lampedusa

Anche con le avverse condizioni meteo nelle ultime ore sono stati soccorsi dalla Guardia costiera al largo di Siracusa&...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)

- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891